

## FUMUS BONI IURIS Il Blog di Luigi De Valeri

[Home](#) [Profilo](#) [Pubblicazioni](#) [Contatti](#) [Archivio](#)

Postilla » [Diritto](#) » [Il Blog di Luigi De Valeri](#) » [Diritto del lavoro](#) » [Avviso ai lavoratori. I contratti a termine illegittimi vanno impugnati entro il 29 febbraio a pena di decadenza.](#)

10 febbraio 2012

# Avviso ai lavoratori. I contratti a termine illegittimi vanno impugnati entro il 29 febbraio a pena di decadenza.



Tweet



Mi piace 17

E' necessario ricordare ai lettori del blog i cui contratti di lavoro a tempo determinato sono scaduti nel 2011 e anni precedenti che, qualora non abbiamo già proposto l'impugnazione in quanto illegittimi, è ormai prossimo il **termine del 29 febbraio** per presentarla nei confronti degli ex datori di lavoro e quindi non incorrere nella decadenza stabilita dalla **Legge 183 del 2010**, il cosiddetto "Collegato lavoro".

Infatti la scadenza dei sessanta giorni va fatta decorrere dal 31 dicembre 2011, nuova data di decorrenza del sistema impugnatorio previsto dall'art. 32 del Collegato lavoro che regola le decadenze in materia di contratto di lavoro a tempo determinato, inizialmente operativo dal 24 novembre 2010, la cui efficacia è stata prorogata e posticipata al 31 dicembre 2011 dalla Legge 10/2011 che ha convertito il decreto legge 225/2010, il "Milleproroghe".

In tal senso si è pronunciato il giudice del lavoro del Tribunale di Milano in una sentenza depositata il 4 agosto 2011.

**Anche altri lavoratori sono interessati alla prossima scadenza del 29 febbraio 2012.**

Le nuove disposizioni del Collegato lavoro per le impugnazioni ex art. 32 si applicano infatti anche a tutti i casi di: *invalidità del licenziamento, licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche nella modalità a progetto, trasferimento di cui all'art. 2103 codice civile, l'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro ex artt. 1, 2 e 4 del D.Lgs. 368/2001, contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli artt. 1, 2 e 4 del D.Lgs. 368 del 2001 in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della L.183/2010, contratti di lavoro a termine già conclusi stipulati secondo la normativa previgente al D.Lgs. 368/2001, cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'art. 2112 del codice civile e in ogni altro caso*

a.s.n. abilitazione scientifica nazionale, agenzia, art. 2087 codice civile, assemblea, banca, **Cassazione**, cassazione lavoro, commercio, commissione tributaria, contratto, D.Lgs. 81/08, **datore**, decreto sviluppo, fisco, Garante, GDPR, geometri, idoneità, immobili, imprese, INAIL, infortunio, IRAP, jobs act, **lavoratore**, lavoro, mobbing, nomina, nullità, privacy, professionisti, provvigione, recesso, Rent to Buy, **ricorso**, risarcimento, risarcimento danni, **sentenza**, sicurezza lavoro,

in cui si chiede al Giudice la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto.

**Quindi entro il 29 febbraio 2012 gli ex lavoratori a termine, e gli altri rientranti nelle ipotesi indicate, dovranno impugnare con apposita missiva i contratti illegittimi scaduti** manifestando formalmente la loro volontà all'ex datore di lavoro e poi entro i successivi duecentosettanta giorni dall'impugnazione proporre il ricorso dinanzi il Tribunale, Giudice del lavoro, competente per territorio.

Sempre entro i successivi duecentosettanta giorni dall'impugnazione il lavoratore potrà comunicare al datore di lavoro una richiesta di arbitrato o di conciliazione ottenendo una proroga di successivi sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo per il successivo deposito del ricorso, salvo ovviamente l'esito positivo dell'arbitrato o della conciliazione.

**Ricordo che il mancato deposito del ricorso in Tribunale entro i successivi duecentosettanta giorni renderà inefficace l'impugnazione precedente** e il lavoratore che non si sia attivato vedrà opporsi la decadenza qualora agisca in giudizio per ottenere la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, sempre che il Giudice accerti l'esistenza dei presupposti di legge per dichiarare la nullità del contratto a termine e la trasformazione in un contratto a tempo indeterminato come sancito dalle Leggi 604/1966 e 183/2010.

In tema di **nullità del termine** i giudici di legittimità (ex multis *Cassazione 12985/2008*) hanno rilevato che qualora sia accertata l'invalidità dell'apposizione del termine il contratto si considera affetto da nullità parziale ex art. 1419 comma 2 del codice civile ed il rapporto si considera instaurato ab origine a tempo indeterminato e quindi disciplinato dalle relative disposizioni di legge.

**Il Giudice**, come previsto dal comma 5 dell'art. 32 del Collegato lavoro, **condannerà il datore di lavoro, a seguito della conversione del contratto a tempo determinato, al risarcimento del lavoratore "stabilendo una indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2.5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604."**

Si tratta di una indennità forfettizzata, già prevista nell'art. 8 della Legge 604/1966, da cui nulla potrà essere detratto a titolo di *aliunde perceptum* qualora cioè il lavoratore abbia percepito medio tempore altre somme da altri datori di lavoro.

Dicevano gli antichi "*tempus edax rerum*" ovvero il tempo divora le cose, quindi è opportuno attivarsi... senza perder tempo il cui scorrere è il nostro peggior nemico !

Lo *Studio Legale De Valeri* è a disposizione dei lettori del blog per ogni chiarimento e per un esame tempestivo della propria posizione lavorativa onde evitare il decorso dei termini per l'impugnazione e per il successivo ricorso nei confronti del datore di lavoro, qualora ve ne siano i presupposti di fatto e di diritto.

[www.studiolegaledevaleri.blogspot.com](http://www.studiolegaledevaleri.blogspot.com)

[studiolegaledevaleri@gmail.com](mailto:studiolegaledevaleri@gmail.com)

Lectures: 24461 | Comments: 12 |



12 Commenti a "Avviso ai lavoratori. I contratti a termine illegittimi vanno impugnati entro il 29 febbraio a pena di decadenza."

Società, società a responsabilità limitata, socio, termine, tribunale, vittime

PER APPROFONDIRE [VAI ALLO SHOPWIKI](#)



### [eBook - Decreto Dignità. Come cambia il mercato del lavoro](#)

Rausei Pierluigi

Editore: **lpsa**

Anno: 2018

Versione eBook

€ 49,90 +IVA (-50%) € 9,95 +IVA



SUMMERSHOP SCONTO 50%



### [Commentario breve alle leggi sul lavoro](#)

De Luca Tamajo Raffaele, Mazzotta

Oronzo

Editore: **Cedam**

Anno: 2017

Versione carta

€ 200,00 (-15%) € 170,00



### [Diritto & Pratica del Lavoro](#)

Casotti Alfredo, Gheido Maria Rosa,

Massi Eufanio, Miscione Michele,

Rausei Pierluigi, Rotondi Francesco,

Sica Angelo, Soprani Pieguido,

Spolverato Gianluca

Editore: **lpsa**



### [Commentario breve allo statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile](#)

Zilio Grandi Gaetano, Biasi Marco

Editore: **Cedam**

Anno: 2018

Versione carta

€ 70,00 (-15%) € 59,50

1.  [flavia durva](#) scrive:  
Scritto il 14-2-2012 alle ore 12:10

Molto interessante ed utile!!

2.  [imma](#) scrive:  
Scritto il 20-2-2012 alle ore 18:51

quanto riportato nel suo avviso vale anche per la Pubblica Amministrazione?  
Io ho lavorato in Regione Piemonte quasi 10 anni come precaria (1 anno di borsa di studio, 6 come co.co.co. e quasi 3 di tempo determinato).  
A luglio scade il contratto di T.D ma io mi sono dimessa e il 15 marzo andrò via perchè, fortunatamente, ho vinto un concorso a tempo indeterminato.  
Posso, quindi, impugnare i miei 10 anni di contratti a termine? grazie

3.  [Luigi De Valeri](#) scrive:  
Scritto il 23-2-2012 alle ore 09:55

Dopo aver ricevuto a studio e via mail approssimandosi il termine del 29 febbraio varie richieste di chiarimenti da lavoratori precari nella Pubblica Amministrazione, rispondendo anche ad Imma, DEVO SUGGERIRE ANCHE AI PRECARI PUBBLICI, ad esempio nel comparto scuola sia docenti che ATA, di IMPUGNARE I CONTRATTI a T.D. ENTRO IL 29 FEBBRAIO 2012 per non incorrere nella decadenza del Collegato lavoro.

E' opportuno fare alcune precisazioni sui contratti flessibili nella Pubblica Amministrazione e la loro reiterazione nel tempo.

L'art. 36 del D.Lgs. 165/2001, T.U. del pubblico impiego come modificato dalla Legge 133/2008, al comma 5 sancisce che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle P.A. non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Ciò premesso posso dire che il personale precario della scuola in servizio da almeno tre anni anche non continuativi potrà impugnare i contratti a termine anche per chiedere il giusto riconoscimento economico in base all'anzianità maturata.

Quindi nel dubbio è consigliabile inviare la raccomandata A.R. al datore di lavoro, opportunamente congegnata nei contenuti affinché le contestazioni siano puntuali, anche se si è nel settore pubblico.

A coloro che ormai da svariati anni lavorano nelle P.A. con i famigerati contratti a T.D. non posso che augurare la stabilizzazione del proprio rapporto.

Sarà interessante seguire lo stato della giurisprudenza di merito, infatti ai Tribunali sono state presentati ricorsi dai precari della P.A. non solo per il riconoscimento economico dell'anzianità maturata ma anche istanze di trasformazione dei contratti da T.D. a indeterminato basandosi anche sulla Direttiva 1999/70/CE.

Avv. Luigi De Valeri



### [Riforma degli ammortizzatori sociali](#)

Rotondi Francesco, Arlati Massimiliano

Editore: **Ipsoa**

Anno: 2017

Versione carta

€ 40,00 (-15%) € 34,00

 SUMMERSHOP SCONTO 50%



NOVITA'

### [Codice del lavoro 2019](#)

Fava Gabriele, Varesi Pier Antonio

Editore: **Ipsoa**

Anno: 2019

Versione carta

€ 55,00 (-15%) € 46,75



### [Lavoro - Formulario commentato](#)

Brisiani Massimo, Failla Luca, Maresca Arturo, Rausei Pierluigi, Romei Roberto

Editore: **Ipsoa**

Anno: 2017

Versione carta

€ 130,00 (-15%) € 110,50



### [Lavoro](#)

Favalli Giacinto, . Studio Trifirò & Partners Avvocati

Editore: **Ipsoa**

Anno: 2016

Versione carta

€ 90,00 (-20%) € 72,00

 SUMMERSHOP SCONTO 50%



NOVITA'

### [Lavoro](#)

AA. VV.

Indicitalia .

Editore: **Ipsoa**

---

4.  **Laura scrive:**

Scritto il 24-2-2012 alle ore 00:54

Anche io rientro nei precari pubblici e ho letto la sua precisazione che è decisiva. Quindi avendo cessato il lavoro a t.d. lo scorso ottobre devo impugnare i tre contratti successivi, dove posso trovare il suo studio a Roma per mandare la richiesta al mio datore ?

---

5.  **Luigi De Valeri scrive:**

Scritto il 27-2-2012 alle ore 00:33

Rispondo a Laura precaria nella P.A. per indicare i recapiti dello Studio che ha sede a Roma, zona piazzale Flaminio metro A Flaminio nelle vicinanze e segnalare il sito <http://www.studiolegaledevaleri.blogspot.com> per ogni informazione sull'attività professionale.

Studio Legale DE VALERI

Via Maria Cristina 2 Roma

tel. fax 063210868 cell. 3478013774

---

6.  **gerardo scrive:**

Scritto il 28-2-2012 alle ore 12:17

Salve

Ci sono molte incertezze interpretative su questi nuovi termini e io ho ancora un po' di confusione. Secondo lei quindi "a decorrere dal 31 dicembre" indica che posso, entro 60 giorni, impugnare tutti i contratti avuti fino a tale data?

grazie

---

7.  **Annarosa scrive:**

Scritto il 1-4-2012 alle ore 00:42

Salve vi scrivo chiedendovi gentilmente come si può uscire da una situazione assurda il mio ragazzo è 10anni che lavora presso il comune del suo paese come vigile ausiliare ! ha già fatto ricorso con un impugnativa del contratto che gli è stata accettata perchè sono anni che lavorano precari e gli hanno rinnovato il contratto senza mai uno stacco 36 mesi di fila anche di più! Ora fine 2011 pensavamo che li avrebbero stabilizzati perchè scadeva il contratto e visto che c'è un impugnativa come è possibile che gli è stato rinnovato per un altro anno sempre come precario? Con l'ausilio di stabilizzarli al più presto cioè continua il comune a comportarsi contro la legge io sò che un giudice di mezzo non c'è ! questi accordi di stabilizzarli entro l'anno sono stati fatti con un avvocato del lavoro presente Ma che cosa bisogna pensare le chiedo che è un accordo fra di loro comune e avvocato fidandosi del comune

? a parole come si fa nei paesi e io non mi fido per me è solo una perdita di tempo o queste cose solo con un giudice esterno possono essere più sicuri da risolvere ? Se passerà anche quest'anno 2012 e non vengono stabilizzati a che cosa possono andare incontro? Loro sono li che aspettano ripeto l'impugnativa è stata fatta nel 2011 nei tempi giusti ,ma come mai il comune non fa niente e anzi non si pone nemmeno il problema di un'impugnativa incorso perchè fa tutto con molta calma Vorrei che mi spiegasse perfavore tutti i passaggi e le cose che dovrebbero succedere dopo aver fatto un impugnativa ! A questo punto mi chiedo ma sarà stata fatta bene questa impugnativa ? I requisiti ci sono tutti più di 36mesi ma anche 48mesi consecutivi e sempre a tempo determinato senza mai uno stacco poi gli ultimi due mesi del 2011 anche senza essere pagati e se dovrei scrivere tutto ... La ringrazio molto vorrei capire per poter parlare e all'occorrenza agire però sapendo come muovermi grazie di nuovo

---

8.  **Angelo scrive:**

Scritto il 15-4-2012 alle ore 18:52

Salve sig. De Valeri vorrei sapere per cortesia se anche con un solo contratto di 2 mesi e 10 giorni avuto l'anno scorso, che ho già impugnato, posso avere la certezza di affrontare il ricorso con risultati positivi?  
Grazie.

---

9.  **Giuseppe scrive:**

Scritto il 28-4-2012 alle ore 20:01

Nel maggio del 2010 sono stato assunto da una asl della regione Puglia con un contratto a tempo determinato di 8 mesi. Contestualmente alla mia assunzione l'asl in una delibera dice che tutto il personale a tempo determinato sarebbe stato prorogato fino alla concorrenza dei 36 mesi. Io per motivi di carattere familiare ed essendo in graduatoria in un'altra asl nel novembre dello stesso anno mi sono dimesso e sono transitato nella nuova asl mantenendo la continuità contrattuale e firmando un contratto a tempo determinato ex art 17 del ccnl 1/09/95 di un anno prorogabile per due anni successivi qualora la regione assicurasse il relativo finanziamento (in quanto trattasi di progetto regionale). Alla scadenza del primo contratto mi hanno fatto una prima proroga di due mesi, allo scadere la seconda proroga per un mese, allo scadere la terza proroga per un mese, allo scadere la quarta proroga sempre per un mese, allo scadere la quinta proroga fino al 30 aprile. La mia domanda è: posso avanzare qualche diritto?


---

10.  **Michel scrive:**

Scritto il 21-11-2012 alle ore 15:42

Ho lavorato presso una azienda per due anni con un contratto a progetto, poi l'azienda ha cambiato solo la ragione sociale e mi ha stipulato in data novembre 2010 un contratto a tempo determinato che scade a novembre 2012 e non vuole rinnovarlo, posso impugnare sia questo contratto che quelli precedenti?

---

11.  **antonio scrive:**

Scritto il 3-1-2013 alle ore 00:11

sono stato assunto da una cooperativa forestale con contratto a tempo determinato dal 09 04 2012 al 31 12 2012 come bracciante agricolo pero ho lavorato solo 36 giorni dal 18 05 2012 al 11 07 2012 dopo di che non mi anno piu fatto lavorare e anno aspettato che scadesse il contratto automaticamente il 31 12 2012. allora vorrei sapere come mi devo comportare con la cooperativa se posso chiedere i danni

---

12.  **Avv. Luigi De Valeri scrive:**

Scritto il 3-1-2013 alle ore 01:29

Per ogni richiesta di assistenza lo Studio è operativo dal 3 gennaio in orario 16.00 – 19.30 al consueto recapito 063210868 e mob. 3478013774.

Mail [studiolegaledevaleri@gmail.com](mailto:studiolegaledevaleri@gmail.com)

Buon anno a tutti i lettori.

---

### Scrivi il tuo commento!

Nome (obbligatorio)

E-mail - non verrà pubblicata - (obbligatorio)

Sito web

Avvisami dei nuovi commenti tramite e-mail

Postilla è promossa da:  IPSOA  
Gruppo Wolters Kluwer  il fisco  
Gruppo Wolters Kluwer CEDAM  UTET  
INDICIALIA  
Gruppo Wolters Kluwer